

**L.R. 8 giugno 2018, n. 7:** *"Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 19 dicembre 2016, n. 24 (Misure di contrasto alla povertà e sostegno al reddito)"* – Oggetto assembleare n. 6489/2018

## **SCHEDA TECNICO-FINANZIARIA**

**allegata al testo della legge regionale approvata  
dall'Aula in data 5 giugno 2018**

## Scheda tecnico finanziaria

La presente legge interviene in modifica della LR 24/2016 per aggiornarne il contenuto e tenere conto dell'evoluzione statale e regionale della normativa. Si precisa che l'attuazione della legge non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio regionale in quanto, anche in seguito alle modifiche introdotte, gli interventi previsti sono realizzati in continuità con le risorse già stanziare ai sensi dell'art. 12 "Disposizioni finanziarie" della citata LR 24/2016, dove peraltro si prevede che tali risorse costituiscono i limiti di spesa per la sua attuazione.

La legge regionale si compone di 12 articoli.

Articolo 1 (che sostituisce l'articolo 1)

Il comma 1 inserisce, tra le fonti "ideali" del RES anche il Piano sociale e sanitario per gli anni 2017-2019, nonché il Piano regionale per la lotta alla povertà previsto dalla norma nazionale come compito delle Regioni, sopravvenuti rispetto al testo originario della norma.

Il comma 2 dice espressamente che il RES (Reddito di solidarietà regionale), previsto dalla L.R.24/2016 come misura indipendente da quella nazionale, è ora misura integrativa della stessa, in armonia con quanto disposto dal decreto legislativo 147/17.

Articolo 2 (relativo all'articolo 2)

I commi 1, 1bis e 2 stabiliscono che il beneficio economico del Reddito di solidarietà, integra quello nazionale incrementandone l'ammontare e che i compiti dei Comuni sono quelli previsti dal decreto nazionale, anche per quanto ad essi spetta per la parte componente regionale (RES) ad integrazione del reddito della misura nazionale.

Articolo 3 (inserisce il nuovo articolo 2 bis)

Questo articolo esplicita i contenuti e le modalità di approvazione del Piano regionale per la lotta alla povertà.

L' articolo 4 (inserisce il nuovo articolo 2 ter)

Vengono qui stabiliti i destinatari dei finanziamenti: da un lato, lo Stato, dato che si prevede che la Regione integri con proprie risorse il Fondo povertà statale per l'erogazione del RES agli aventi diritto, secondo le modalità stabilite dal decreto legislativo 147/2017; dall'altro, i Comuni e le loro Unioni, per la realizzazione di interventi e servizi di contrasto alla povertà, secondo le modalità stabilite dalla legge regionale 12 marzo 2003, n. 2 (Norme per la promozione della cittadinanza sociale e per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali).

Articolo 5 (sostituisce l'articolo 3)

Vengono qui stabiliti i beneficiari del RES, che sono gli stessi stabiliti per la misura nazionale, che abbiano inoltre la residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna da almeno ventiquattro mesi continuativi. Le precedenti norme sono abrogate, in quanto non più adeguate alla situazione normativa attuale.

Articolo 6 (sostituisce l'articolo 4)

Si prevedono qui le competenze sulle modalità di attuazione del RES, l'ammontare del RES e le risorse da destinare ai Comuni da parte della Giunta regionale, sentita la Cabina di regia regionale per le politiche sanitarie e sociali, competente in via generale al coordinamento della programmazione e gestione delle attività di erogazione del RES (vedi art. 9).

È inoltre previsto l'utilizzo, per il calcolo dell'ammontare del RES in caso di famiglia pluripersonale, della scala di equivalenza dell'ISEE, al netto delle maggiorazioni ivi previste. L'importo massimo erogabile come RES è comunque pari al massimo a quello spettante a una famiglia di sei componenti. Infine si definisce la durata del RES in 18 mesi, superati i quali è possibile richiedere un nuovo contributo, uniformandosi alla durata della misura nazionale.

Articolo 7 (sostituisce l'art. 5)

Si stabiliscono le modalità di accesso al RES che sono le stesse del REI (modello di domanda unica RES-REI), con l'inserimento di due anni di residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna, ferme restando le competenze degli enti designati per il REI del decreto legislativo 147/2017.

Articolo 8 (sostituisce l'articolo 6)

Si prevede che i Comuni, già designati come soggetti attuatori della misura nazionale dal DLgs 147/2017, tengano conto dell'assegnazione della misura aggiuntiva regionale RES, ferma restando l'unicità del progetto da attuare.

Articolo 9 (sostituisce l'articolo 7)

Le cause di decadenza sono le stesse previste per la decadenza dalla misura nazionale (REI), a parte il caso di perdita della residenza in un Comune dell'Emilia-Romagna, eventualità nella quale si decade dal solo RES.

L'articolo 10, dedicato alle disposizioni transitorie e finali, specifica, innanzitutto, che a decorrere dal 1 luglio 2018 non sarà più possibile presentare domanda per il RES sulla base dei requisiti precedentemente previsti; chiarisce poi che i beneficiari della misura regionale (RES) che abbiano i requisiti per richiedere la misura nazionale (REI) possono presentare domanda anche per quest'ultima, al fine di vedersi riconosciuti e ottenere entrambi i benefici; che invece i beneficiari della misura regionale (RES) che non abbiano i requisiti per ottenere anche il beneficio statale, continueranno a ricevere la misura regionale fino alla scadenza per questo prevista. Si specifica infine che coloro che sono già beneficiari della misura nazionale e non di quella regionale, potranno ottenere il nuovo RES fino alla scadenza prevista per la misura nazionale.

L'articolo 11 abroga l'articolo 8 della legge 24/2016 ed il relativo regolamento di attuazione, specificando che le disposizioni di quest'ultimo continuano però ad applicarsi ai beneficiari della misura regionale che non abbiano i requisiti per accedere anche a quella nazionale, fino alla scadenza prevista per il beneficio regionale.

L'articolo 12 prevede l'entrata in vigore della legge in data 1° luglio 2018.